

OGGETTO: DETERMINAZIONE A FINI RICOGNITORI DEL VALORE DEL CONTRIBUTO DI CONCESSIONE AI SENSI DELL' ART. 106 DELLA L.P. 22/1991 E. S.M. PER OGNI CATEGORIA DI INTERVENTO A PARTIRE DAL 3.08.2005

Visto che l'art. 106 della L.P. 22/1991 e s.m., prevede che:

- il rilascio della concessione di cui all'art. 82 è subordinato alla corresponsione di un contributo determinato dal Sindaco e commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione,
- l'incidenza del contributo non può essere complessivamente inferiore ai 5% né superiore al 15% del costo medio della costruzione determinato ai sensi dell'art. 108;
- l'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, di quelli di urbanizzazione secondaria nonché del costo di costruzione è pari, ciascuna, ad un terzo del complessivo contributo di concessione;
- il contributo di concessione è corrisposto al comune all'atto del rilascio della concessione;

Visto che l'art. 107 della L.P. 22/91 prevede che ogni Comune fissa ed aggiorna con un proprio regolamento le misure percentuali e le modalità del contributo richiesto a norma del presente titolo riferito al costo medio di costruzione e alle categorie tipologico - funzionali identificate dalla Giunta Provinciale;

Visto che l'art. 108 della L.P. 22/91 prevede che:

- i costi medi di costruzione sono determinati annualmente dalla Giunta provinciale tenuto conto del costo di costruzione riferito a metro cubo vuoto per pieno, salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, e dall'andamento degli indici ISTAT riferiti alla città di Trento;
- per le attività produttive il costo medio è riferito a metro quadrato di superficie utile di calpestio ed eventualmente anche distinto per categorie tipologico - funzionali;
- per i complessi ricettivi all'aperto il costo medio è riferito a metro quadrato di area occupata ed alle caratteristiche del complesso;
- per l'edilizia residenziale il costo medio di costruzione è distinto per categorie tipologico - funzionali;

Visto che l'art. 109 della L.P. 22/91 prevede che il contributo di cui all'art. 106 è commisurato esclusivamente all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria, come fissate dal comma 3 del medesimo articolo, per i seguenti interventi:

- costruzioni e impianti destinati alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
- costruzioni e impianti destinati ad ospitare allevamenti soggetti a procedura ordinaria di valutazione d'impatto ambientale, ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, come da ultimo modificata dall'art. 30 della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13;
- costruzione ed impianti industriali, artigianali, di trasporto nonché destinati al commercio all'ingrosso;
- impianti di risalita;

Che lo stesso è commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e al costo di costruzione, nel caso di costruzioni o impianti destinati ad attività direzionali, commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e con esclusione di quelli destinati al commercio all'ingrosso, nonché ad attività dirette alla prestazione di servizi.

Visto che l'art. 110 della L.P. 22/91 prevede che per la realizzazione o per la modifica di complessi ricettivi turistici all'aperto il contributo di cui all'art. 106 è commisurato all'incidenza delle sole spese di urbanizzazione primaria e secondaria così come fissata dal comma 3 del medesimo articolo, eccetto le strutture edilizie ricettive permanenti per le quali il contributo è commisurato anche al costo di costruzione;

Dato atto che nel corso del tempo la Provincia ha modificato sostanzialmente la materia urbanistica disciplinata dalla L.P. 22/91 con la collegata 2001 (L.P. 03/2001) che va ad incidere sui criteri di applicazione dell'esenzione del contributo di concessione e con la D.G.P. n. 755 dd. 06.04.2001 e n. 2723 dd. 19.10.2001 che vanno ad incidere sulle sue categorie e sui costi di costruzione;

Visto che rispetto al nuovo testo di Regolamento inviato dalla Provincia Autonoma di Trento si sono introdotte quelle modifiche già approvate in passato con le delibere consiliari sopra citate al fine di avere un testo coordinato nonché nuove modifiche di seguito evidenziate nel rispetto della propria potestà regolamentare in materia fissata dall'art. 107 della L.P. n. 22/97 e s.m.;

Considerato che il regolamento comunale che disciplina la materia del contributo di concessione è stato approvato per la prima volta con delibera consiliare n. 33 dd. 29.04.1992 e vistato favorevolmente dalla Giunta Prov.le. Successivamente sono state introdotte una serie di modifiche ad alcuni articoli del regolamento approvate con delibere consiliare n. 69 del 18.11.1992, n. 45 del 26.11.1998 e n. 40 del 28.12.1999 e da ultimo è stato riapprovato integralmente con delibera consiliare n. 42 del 29.11.2001 recependo le ultime novità legislative e fissando le nuove percentuali;

Vista la delibera della Giunta Provinciale n. 1475 di data 15 luglio 2005 con la quale sono stati aggiornati i costi medi delle costruzioni per l'anno 2005;

Dato atto che i nuovi costi medi di costruzione si applicano alle domande di concessione ed autorizzazione edilizia onerosa, nonché alle denunce di inizio attività onerose, presentate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del succitato provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, anche in deroga ad eventuali disposizioni contrastanti contenute nei regolamenti comunali in materia di applicazione del contributo di concessione;


Visto che la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1475 di data 15 luglio 2005 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige N. 31 del 2 agosto 2005;

Ritenuto opportuno, a fini ricognitori e di trasparenza dell'azione amministrativa, definire il valore del contributo di concessione applicato dal Comune per le varie categorie di intervento come riportato analiticamente nel prospetto a) allegato alla presente determina e calcolato sulla base del costo di costruzione anzidetto fissato dalla Giunta Provinciale, sulla base delle percentuali deliberate dal consiglio comunale con l'art. 2 del regolamento del contributo di concessione aggiornato e approvato con l'anzidetta delibera consiliare n. 42/01 nonché in base alla percentuale di incidenza fissata per legge degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del costo di costruzione;

Vista la L.P. 22/1991 e s.m.;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto ai fini ricognitori che il valore del contributo di concessione nel Comune per le domande presentate a partire dal 3.08.2005 per le diverse categorie d'intervento è riportato analiticamente nel prospetto allegato alla presente determinazione sotto la lettera A);
2. di dare evidenza, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2 lettera b) della Legge 6 dicembre, n. 1034.



CATEGORIA	DESCRIZIONE Art. 2 del Regolamento Comunale	COSTO DI COSTRUZIONE Fissato dalla Giunta Provinciale	PERCENT. Fissata dal Consiglio Comunale	VALORE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
A1/2a)	<u>Edilizia residenziale prima abitazione:</u> Sono comprese tutte le costruzioni destinate a scopo abitativo primario (prima casa). Al fine del riconoscimento della prima abitazione devono sussistere i seguenti requisiti: a) l'unità abitativa deve risultare di proprietà del richiedente; b) il richiedente deve stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla fine lavori; L'applicazione della presente subcategoria agevolata è esclusa alle imprese ed è subordinata al deposito di una dichiarazione sostitutiva d'atto notorietà con la quale il proprietario, oltre a dichiarare quanto previsto dalle lett. a) e b) sopra riportate, si obbliga a non cedere l'immobile in proprietà o in godimento a qualsiasi titolo per un periodo di tre anni dalla data di ultimazione dei lavori.	€/mc. 231,98	7%	€/mc. 16,24
A1/2b)	<u>Edilizia residenziale ad uso turistico stagionale e non continuativo in cui sono comprese:</u> Sono comprese tutte le costruzioni non destinate a scopo abitativo primario di cui alla precedente categoria. Sono seconde case o abitazioni destinate ad un uso turistico stagionale o non continuativo	€/mc. 231,98	12%	€/mc. 27,84
A3	Rientrano in questa categoria gli edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2/8/69	€/mc. 301,56	10%	€/mc. 30,16
A4	Rientrano in questa categoria tutti i pubblici esercizi disciplinati dalla L.P. 23/81 quali alberghi o hotel, gli alberghi garni, i motel e gli alberghi residenziali, nonché le strutture alle stesse assimilabili	€/mc. 231,98	5%	€/mc. 11,60
B area	Rientrano in questo settore i campeggi ed in generale tutti quei complessi ricettivi all'aperto che ospitano turisti dotati di mezzi di pernottamento e di soggiorno mobile autonomo oppure che offrono una quota della ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili.	€/mq. 39,43 2/3	5%	€/mq. 1,31
B strutture	Rientrano in questo settore i campeggi ed in generale tutti quei complessi ricettivi all'aperto che ospitano turisti dotati di mezzi di pernottamento e di soggiorno mobile autonomo oppure che offrono una quota della ricettività in allestimenti o mezzi di pernottamento fissi o mobili.	€/mc. 231,98	5%	€/mc. 11,60
C1	Manufatti per attività agricole (destinati alla trasformazione, conservazione e/o valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento quali caseifici, cantine, oleifici, segherie ecc., allevamenti industriali nonché nuovi edifici da destinare ad agriturismo), industriali, artigianali, di trasporto, nonché destinati al commercio all'ingrosso e impianti di risalita	€/mq. 253,43 1/3	5%	€/mq. 4,22
C2	Manufatti commerciali (pubblici esercizi, bar, ristoranti, negozi ecc.), direzionali nonché ad attività dirette alla prestazione di servizi. (uffici, studi professionali, banche, magazzini ecc.)	€/mq. 716,80 2/3	5%	€/mq. 23,89

Le percentuali relative alle anzidette categorie A1/2a) e A1/2b) subiscono una riduzione di due punti per gli interventi su edifici ricadenti nell'ambito del centro storico, così come definito dallo strumento urbanistico.